



COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

REGOLAMENTO
PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI
E PER LA COSTITUZIONE
DELLE UNIONI CIVILI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 28.04.2016
e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 26.05.2021

REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E PER LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI

INDICE

Art. 1 Oggetto e finalità del regolamento

Art. 2 Luoghi individuati

Art. 3 Date ed orari

Art. 4 Organizzazione del servizio

Art. 5 Rinvio

Art. 6 Entrata in vigore

ART. 1

Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili come regolati dalle disposizioni previste dall'art. 106 e seguenti del Codice Civile e le modalità di costituzione delle Unioni Civili come disciplinate dalla L. 20.05.2016, n. 76.

2. I matrimoni civili sono celebrati dal Sindaco o da un suo delegato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del D.P.R. 03.11.2000, n. 396 (*Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'Ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127*).

3. Le unioni civili sono costituite davanti al Sindaco o da un suo delegato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del D.P.R. 03.11.2000, n. 396 (*Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'Ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127*).

ART. 2

Luoghi indiv

1. La celebrazione del matrimonio e la costituzione dell'unione civile, hanno luogo presso i seguenti locali, individuati quali separati uffici di stato civile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. 03.11.2006, n. 396:

a) in via ordinaria, nei locali adibiti a sala consiliare del palazzo comunale, situato nel Capoluogo del Comune, Via Machiavelli, 56;

b) in apposita sala ubicata nei locali della biblioteca comunale, situati nel Capoluogo del Comune, Via Roma, 37 oppure nell'area esterna di pertinenza, nei seguenti casi:

I) qualora si preveda un numero di invitati superiore a n. 60 persone;

II) su richiesta espressa degli interessati;

c) presso i locali del Teatro comunale Niccolini, situati nel Capoluogo del Comune, Via Roma, 37, su espressa richiesta degli interessati;

d) in altri locali individuati con atto della Giunta Comunale, anche di proprietà privata, purché acquisiti alla disponibilità comunale attraverso titolo giuridico idoneo con carattere di continuità.

2. Tali locali sono aperti al pubblico, ferma restando, a richiesta, la tutela del diritto alla riservatezza in caso di costituzione di unione civile;

3. Le tariffe per la celebrazione dei matrimoni e per la costituzione dell'unione civile sono approvate con atto della Giunta comunale.

4. E' prevista l'esclusione dal pagamento della tariffa di cui al comma 2., nei casi di cui

al comma 1., lettere a) e b), in favore di coloro che contraggano matrimonio civile o costituiscano unione civile durante il normale orario di apertura degli uffici, qualora almeno uno di essi sia residente nel territorio del Comune.

ART. 3

Date ed orari

1. La celebrazione del matrimonio e la costituzione dell'unione civile, hanno luogo in via ordinaria, durante l'orario di servizio.
2. E' possibile richiedere, in via straordinaria, la celebrazione di matrimoni e la costituzione di unioni civili in giorni diversi da quelli di cui al precedente comma, previo accordo con l'Ufficio di Stato Civile.
3. L'accoglimento della richiesta è subordinato alla disponibilità del celebrante e al pagamento delle tariffe di cui al comma 2 dell'art. 2, fatta salva la fattispecie di esenzione di cui al comma 3 del medesimo articolo.
4. Le celebrazioni di matrimoni e le costituzioni di unioni civili sono sospese nei seguenti giorni festivi:
 - 1° e 6 gennaio,
 - domenica di Pasqua e giorno successivo (lunedì dell'Angelo),
 - 25 aprile,
 - 1° maggio,
 - 2 giugno,
 - 15 agosto,
 - 1° novembre,
 - 8, 25 e 26 dicembre.

ART. 4

Organizzazione del servizio

1. Il giorno e l'ora del matrimonio e dell'unione civile devono essere concordati dai richiedenti con l'Ufficio dello stato civile, almeno trenta giorni prima della data prevista.
2. La visita dei locali destinati alla celebrazione dei matrimoni civili e alla costituzione delle unioni civili può essere effettuata da parte dei richiedenti solo su appuntamento.
3. Qualora debba essere pagata la tariffa di cui al comma 2 dell'art. 2, i richiedenti sono tenuti a presentare ricevuta di avvenuto versamento almeno cinque giorni prima della data stabilita per il matrimonio o per l'unione civile. Nel caso di mancato pagamento il Comune procederà alla riscossione coattiva delle somme nelle forme di legge.
4. Nel caso in cui la mancata celebrazione del matrimonio o la mancata costituzione dell'unione civile sia imputabile al Comune, sarà provveduto al rimborso integrale della somma corrisposta. Il rimborso è escluso, invece, qualora la mancata celebrazione o la mancata costituzione dell'unione sia imputabile ai richiedenti.
5. I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala o gli spazi concessi con ulteriori arredi ed addobbi, che, al termine del servizio, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti stessi.
6. Il Comune si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia dei beni di cui al comma 5.
7. I locali utilizzati per la celebrazione dei matrimoni e per la costituzione delle unioni civili dovranno essere restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi .
8. Nel caso si verificano danni alle sale, spazi e/o strutture concesse per gli usi di cui al precedente comma, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato ai richiedenti.

ART. 5

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione il Codice

civile, il DPR 03.11.2000 n. 396, la L. 20.05.2016, n. 76, il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e lo Statuto Comunale.

ART. 6

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione all'Albo Pretorio on-line, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.